

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

Sig. **SERGIO RUSCIANO**, nato a [REDACTED], in qualità di **Legale Rappresentante** dell'impresa **COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L.**, con sede a **Napoli**, in **via Vicinale Rotondella n. 50**, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di **Napoli**, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. **06347251214**, in seguito denominata "Appaltatore e/o C.G.E. S.R.L."

E

Sig.ra **POLI CHIARA**, nato a [REDACTED], in qualità di **Legale Rappresentante** dell'impresa **PERGEO SRL**, con sede a **REMEDELLO (BS)**, in **Piazza Bonsignori 2/3**, che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di **Brescia**, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. **02445010206** in seguito denominata "Subappaltatore e/o PERGEO S.R.L."

PREMESSO

- Che la C.G.E. S.R.L. è appaltatrice dei lavori di "Succursale dell'istituto superiore E. Sanfelice di piazza Orefice a Viadana (MN): adeguamento sismico", stipulato con la Provincia di Mantova Area 3 Pianificazione Territoriale e della navigazione – Edilizia, della PROVINCIA DI MANTOVA Codice Fiscale: 80001070202;
- che il progetto rientra tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza);
- **che la subappaltatrice su indicata dichiara:**
 - di essere iscritte alla camera di commercio, industria e artigianato di Brescia n. [REDACTED]
 - di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione delle opere innanzi indicate sostenendo, a proprio rischio e spese, la gestione e l'organizzazione della manodopera dei mezzi richiesti per il compimento dei detti lavori;
 - di essere perfettamente informata del contenuto del progetto esecutivo a base d'appalto, delle modalità, tempi e norme di esecuzione, nonché della normativa prevista per tale tipo di lavoro e di accettare:
 - il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova"
 - gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice;
 - di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento, di aver valutato esattamente difficoltà operative oneri e rischi e tutte le condizioni in esso richiamate. Di essere a conoscenza delle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare sul lavoro, e ciò ai sensi anche e per gli effetti previsti e disciplinati dal D. Lgs 81/2008 s.m. e i.;
 - di allegare, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del d. Lgs 81/2008 s.m. e i., contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il piano operativo di sicurezza, che è parte integrante del presente contratto;
 - di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto e di essere in regola con tutti gli adempimenti contributivi previdenziali ed assicurativi (Inps – Inail – Cassa Edile);
 - di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciali prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, dal DLGS 163/06, dal DLGS 50/2016 e sue successive modifiche e integrazioni per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
 - di aver formulato la propria offerta tenendo conto, sia di quanto sopra e sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo l'importo pattuito;

- ❑ di accettare la disciplina del presente contratto che ha la finalità di vincolare la subappaltatrice nei confronti dell'appaltatore allo stesso modo in cui questa è vincolata verso la Provincia di Mantova, nei limiti del presente contratto;
- ❑ che nei propri confronti non sussiste alcuno dei divieti di cui all'art.10 della legge 575/1965, e di rendere tempestivamente edotta, l'appaltatore ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 575 del 31/05/1965 così come modificato dall'art. 3 della legge 19/03/1990 n. 55;
- ❑ che la Subappaltatrice sarà la sola responsabile della organizzazione del lavoro, dei macchinari, della manodopera e della contabilità delle opere definite dal presente contratto, restando l'appaltatore esclusa da ogni onere relativo ai lavori assegnati in subappalto;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, il quale ha il suo presupposto nel contratto di appalto stipulato tra la C.G.E. S.R.L. con Provincia di Mantova.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appaltatrice affida alla Subappaltatrice, che accetta, la parte della commessa inerente le seguenti lavorazioni:

Categoria di lavorazione omogenea OG1 previste nell'appalto /gara, per un importo di cui all'art. 3 del presente contratto.

Nello specifico le lavorazioni previste di competenza del subappaltatore sono le seguenti:

- Carotaggio e trivellazione di micropali di fondazione compresa la posa armatura di micropali con tubi in acciaio e la fornitura e iniezione di miscela cementizia, esclusa la sola fornitura dell'armatura di micropali e il tracciamento.

Il subappaltatore accetta, senza riserva, i lavori oggetto del presente contratto e dichiara e di essere consapevole che il suddetto progetto è finanziato nell'ambito del P.N.R.R. ed è assoggettato alla relativa disciplina.

ART. 3 – IMPORTO DEL SUBAPPALTO – INVARIABILITA' DEL PREZZO

L'importo del subappalto è determinato a misura e ammonta ad € 43.063,00 (diconsi Euro quarantatremilazerossessantatre/00), di cui € 41.863,00 per lavori (comprensivo della manodopera), oltre a € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il subappaltatore dichiara di non aver applicato in favore dell'appaltatore un ribasso superiore al 20% sull'importo netto dei lavori escluso gli oneri di sicurezza.

I lavori prevedono tutte le prestazioni di qualsiasi natura e consistenza, anche se non espressamente menzionate, necessari per dare finiti a regola d'arte le opere oggetto del presente contratto, i prezzi per patto espresso ed accettati si intendono fissi e inamovibili e non soggetti a revisione.

ART. 4 CONOSCENZA DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La Subappaltatrice dichiara di ben conoscere, per averne presa diretta visione, i luoghi ove saranno eseguiti i lavori, nonché la natura e l'entità dei medesimi, in particolare, dell'ubicazione delle vie di accesso, degli impedimenti, delle difficoltà, degli oneri rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possono direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi che la subappaltatrice dichiara di averne tenuto conto nella formulazione della sua offerta, e, pertanto, dichiara di potere eseguire i lavori ad essa affidati in modo autonomo ed autosufficiente.

ART. 5 VARIANTI

La Subappaltatrice accetta espressamente che le opere subappaltate possano subire incrementi o decrementi, comportanti aumento o diminuzione delle quantità e degli importi, obbligandosi ad eseguire ogni variante che le verrà ordinata senza eccezione o riserva alcuna, alle medesime condizioni, previste nel presente contratto.

Art. 6 ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATRICE

Fermo restando a carico della Subappaltatrice l'organizzazione del complesso della manodopera, dei mezzi d'opera necessari, con gestione a proprio rischio, al fine di dare le opere compiute alle pattuizioni stabilite, sono, inoltre, a carico della Subappaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:

- la fornitura dei mezzi d'opera e delle attrezzature, in buono stato di conservazione ed uso, in misura necessaria alla corretta esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi previsti, nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi d'uso e delle attrezzature predette;
- la prestazione di tutta la manodopera, specializzata e non, occorrente per l'esecuzione dei lavori, in numero sufficiente per rispettare il programma e i tempi di lavoro previsti nel bando / appalto;
- l'apprestamento di tutte le misure antinfortunistiche previste dalle norme vigenti;
- il trasporto, anche con mezzi speciali, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori affidati;
- la responsabilità e gli oneri di tali trasporti restano a totale carico della Subappaltatrice;
- la formazione nel cantiere delle aree per il deposito dei macchinari;
- il rispetto dell'impianto di cantiere già predisposto dall'appaltatore;
- l'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Direzione di cantiere e dalla Direzione dei Lavori della committente;
- il rispetto dei tempi di lavoro concordati con la Direzione di Cantiere dell'appaltatore;
- tutti gli oneri derivanti dall'eventuale inattività del proprio personale, attrezzature e mezzi d'opera per cause ad essi imputabili o per eventi di forza maggiore;
- l'osservanza di tutte le misure previste dalla legislazione e dalle normative vigenti in materia antinfortunistica ed igiene del lavoro o che dovessero essere specificatamente richieste dalla Committente, dalla D.L. o dalla Direzione di cantiere;
- la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
- le assicurazioni previste per legge o per tipologia di contratto da eseguire;
- l'obbligo di applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30.5.1970, n. 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona e ad accertare che i lavoratori abbiano adempiuto l'obbligo prescritto dalla legge 5.3.1963, n. 292, e del D.P.R. 7.9.1965, n.1301 e s.m.e i.

La Subappaltatrice si obbliga, inoltre, all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dei lavori, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché la tutela, protezione e assistenza, posti a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari, addestramento professionale, Cassa Edile, Cassa integrazione guadagni Enaoli, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazioni anche se qui non indicate.

L'appaltatore si ritiene sin da ora estranea a qualsiasi conseguenza potesse derivare dall'inosservanza, da parte della Subappaltatrice, delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel presente subappalto;

È fatto altresì obbligo alla Subappaltatrice di:

- trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, e custodire in cantiere tutta la documentazione concernente la avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, relativa al proprio personale dipendente;
- In occasione di ciascun pagamento, da allegare ad ogni fattura che sarà quietanzata, il subappaltatore dovrà dare dimostrazione, di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore dell'Ente Previdenziale ed assicurativo, incluso la Cassa Edile, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto così come da disposizioni previste e disciplinate dall'art. 35 comma 28 del D.Lgs. 223/06 convertito in legge n. 248/06 dell'11/08/06, le disposizioni dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, le disposizioni degli art. 5 lett. r, lett. s-bis, art. 118 del D.Lgs. 163/06, le disposizioni dell'art. 26, mediante l'esibizione in originale di DURC;
- Ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tanto in ossequio a quanto disposto art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/06 convertito, con

modificazione, in legge 04/08/06 n. 248 (G.U. n. 186 dell'11/08/06 – Supp. Ord n. 183).

- Per i luoghi di lavoro, la subappaltatrice utilizzerà esclusivamente gli spazi e luoghi assegnati, con l'obbligo di lasciare i luoghi assegnati sempre in ordine, liberi e sgombri da macerie, detriti rifiuti e/o residui di ogni genere che dovranno essere raccolti depositati al sito indicato in cantiere e trasportati a rifiuto in discariche autorizzate, eventuali manchevolezze al suddetto obbligo comporteranno l'automatico addebito di tutti gli oneri e di tutte le spese necessarie per le operazioni di sgombero, pulizia e trasporto a rifiuto.

- Spogliatoi, mensa, servizi, uffici, la subappaltatrice allestirà idonei baraccamenti per la sua competenza;

ART.7 ONERI A CARICO APPALTATORE

Saranno a carico dell'impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contratti con il committente, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma generale dei lavori.

Salvo diverso accordo scritto, il subappaltante si fa carico della disponibilità di acqua, corrente elettrica, idonei spazi di cantiere e ivi compreso l'eventuale uso di parti comuni.

Oltre a gli oneri descritti nell'offerta n. B.M.F.020 rev.1 del 17/05/2024.

ART. 8 - DANNI

Sono a carico del subappaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori.

Pertanto il subappaltatore è direttamente responsabile, dei danni che eventualmente possono verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi.

Nel caso di danni causati da forza maggiore il subappaltatore dovrà farne denuncia all'appaltatore nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

ART. 9 - VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO

Nessuna variazione o addizione ai lavori sub affidati può essere attuata di propria iniziativa, pertanto la violazione del presente divieto, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta.

La Subappaltatrice accetta espressamente che le opere subappaltate possano subire incrementi o decrementi, comportanti aumento o diminuzione delle quantità e degli importi, obbligandosi ad eseguire ogni variante che le verrà ordinata senza eccezione o riserva alcuna, alle medesime condizioni, previste nel presente contratto.

ART. 10 - DIFETTI DI COSTRUZIONE - VERIFICHE E CONTROLLI

Grava sul subappaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze.

L'appaltatrice ha la facoltà, in qualsiasi momento, di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.

La Subappaltatrice riconosce all'appaltatore il diritto di sorvegliare e controllare, tramite la direzione di cantiere, l'esecuzione dei lavori e di impartire tutte le disposizioni che saranno ritenute necessarie a fini dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi. La Subappaltatrice riconosce identico diritto alla Direzione dei Lavori della Committente.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il subappaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il subappaltatore comunicherà gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, impegnandosi, inoltre, a comunicare eventuali

aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Si specifica che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, introdotto dal D.L. 12/11/2010 n. 187 modificato con L. 217/2010.

ART. 12 – PREZZI E TEMINI DI PAGAMENTO

La contabilizzazione delle opere eseguite avverrà in contraddittorio tra un tecnico della C.G.E. S.R.L. ed uno della Subappaltatrice, il credito derivante dal presente contratto non è cedibile a terzi.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G63H19000630001 - CIG A00728E965.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.L.gs.n. 36/20023, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, secondo i tempi e le modalità indicate all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 13 – TEMPI DI ESECUZIONE

L'inizio e l'ultimazione dei lavori sarà concordato con i tecnici di cantiere con redazione di apposito cronoprogramma, in ogni caso i lavori dovranno essere ultimati entro il 31/08/2024.

Eseguiti i lavori affidatigli, la Subappaltatrice ne darà immediata comunicazione all'appaltatore, che entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione provvederà, in contraddittorio, all'accertamento dell'avvenuta esecuzione e redigendo apposito verbale.

La subappaltatrice sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori a essa assegnati.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI PER GLI OBIETTIVI DEL PNRR

Il subappaltatore è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Il subappaltatore deve garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo le modalità e i termini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e la Provincia di Mantova ne verificherà il rispetto.

Il subappaltatore è obbligato al rispetto delle condizionalità PNRR, degli ulteriori requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto e dei principi trasversali come indicati in premessa e definiti nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il subappaltatore ha l'obbligo di rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive per consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto.

Il subappaltatore è tenuto ad assicurare, una quota pari almeno al 30% con riferimento all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% con riferimento all'occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Il subappaltatore si impegna a rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM), di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", con specifico riferimento ai criteri 3.1.1 "Personale di cantiere", 3.1.2 "Macchine operatrici", 3.1.3.2 "Grassi ed oli biodegradabili", 3.1.3.3 "Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata", 3.1.3.4 "Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)", in conformità alle dichiarazioni presentate in sede di gara.

ART. 15 - PENALI

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata nella misura dell'uno (1) per mille sull'importo netto

contrattuale.

La penale, nella medesima misura percentuale prevista al comma 1, trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'art. 18, comma 2 e seguenti, e all'art. 59 bis del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 16 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso di:

- risoluzione rescissione o recesso del contratto principale;
- inosservanza grave delle norme di sicurezza;
- sottoposizione della Subappaltatrice a procedure concorsuali, di qualsiasi genere, con effetti a far data dal giorno antecedente l'ammissione alla procedura stessa;
- violazione del divieto di cessione di cui agli articoli precedenti.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 210 del D. Lgs. 36/2023.

A norma dell'art. 213, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di NAPOLI.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto i dati personali contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione e per la durata del medesimo.

Resta fermo che l'appaltatore in qualità di titolare del trattamento dei suddetti dati, ha l'onere di fornire la relativa informativa alla subappaltatrice, ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679.

I dati verranno trattati per le finalità per i quali sono stati raccolti, in modo legittimo e nel rispetto dei principi di trasparenza, minimizzazione e proporzionalità.

Napoli li 22/05/2024

